



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 82

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

408^a seduta: martedì 11 settembre 2012

Presidenza del presidente POSSA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1193-1361-1437-B) Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7
* BUGNANO (<i>IdV</i>)	4
FERRANTE (<i>PD</i>)	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Intervengono il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1193-1361-1437-B) *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge 1193-1361-1437-B, già approvato dal Senato modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 1° agosto, nel corso della quale è stata chiusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Ministro.

Al rientro dalla pausa estiva, desidero innanzitutto rivolgere un cordiale benvenuto a tutti ed in particolare al ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi, nonché al sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini, che sono presenti alla seduta odierna.

Vorrei fare una breve precisazione. Sono stati presentati circa 50 emendamenti; vi ricordo che siamo in terza lettura e naturalmente abbiamo provveduto a richiedere il prescritto parere alle Commissioni 1^a e 5^a. La Commissione affari costituzionali ci ha fatto pervenire con data odierna un parere non ostativo sul testo in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. Per quanto riguarda gli emendamenti stessi, devo far presente che due di questi sono a mio avviso palesemente inammissibili, perché volti ad introdurre articoli aggiuntivi del tutto nuovi e perciò in contrasto con l'articolo 104 del Regolamento, in base al quale in terza lettura possono essere esaminati solo gli emendamenti che si trovino in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 2.0.2 e 5.0.1. Allo stesso modo, palesemente inammissibile è l'emendamento 4.3, volto ad introdurre una lettera *f-bis*) completamente nuova al comma 1 dell'articolo 4.

Mi riservo poi di dichiarare l'inammissibilità di alcuni altri emendamenti riferiti a parti non concettualmente modificate dalla Camera dei deputati, ancorché contenute in commi per altri versi modificati. Si tratta, in particolare, degli emendamenti 1.1, 1.3, 2.12 (almeno per quanto concerne la prima parte), 4.1, 5.10 e 5.11, per i quali mi riservo di esprimere un

giudizio definitivo di ammissibilità dopo aver sentito il Presidente del Senato e naturalmente prima di procedere alla votazione.

Devo fare un'altra precisazione. Come tutti ricordiamo, questo provvedimento è stato assegnato alla 7^a Commissione, ma le Commissioni 8^a e 13^a avevano sollevato conflitto di competenza. Interpellato, il Presidente del Senato mi ha invitato ad esprimere il mio parere al riguardo e, visto che in precedenza il provvedimento era stato esaminato in sede deliberante, sia alla Camera che al Senato, unicamente dalla 7^a Commissione, ho ritenuto che l'intervento diretto di altre Commissioni, pur comprendendone molto bene certe ragioni, non fosse giustificato. Rilevando inoltre che l'assegnazione a più Commissioni riunite costituirebbe un aggravio dei lavori, ho ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di confermare l'assegnazione alla sola 7^a Commissione dell'esame in sede deliberante del provvedimento e il Presidente del Senato ha ritenuto di dover procedere in questo senso.

A questo punto siamo in attesa del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, illustrerò in termini generali sia l'ordine del giorno che il complesso degli emendamenti da me presentati per dare un senso alla proposta emendativa presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori su questo provvedimento che, come correttamente ricordato, torna al Senato dopo due letture. Preliminarmente, alla luce della richiesta (respinta dal Presidente del Senato) avanzata da altre due Commissioni permanenti di poter esaminare il provvedimento, vorrei sottolineare che non possiamo non tenere conto di tali richieste, il cui significato si lega all'importanza del testo che non ha solo risvolti di tipo sportivo, ma anche di carattere urbanistico.

Personalmente ritengo che la richiesta dell'8^a Commissione fosse legittima e pertanto vorrei sottoporre ai colleghi l'ipotesi di rivalutare la decisione assunta in prima lettura da questa Commissione di esaminare il provvedimento in sede deliberante per valutare se non sia il caso di trasmetterlo all'Aula. La complessità del testo e i temi sollevati nella discussione svoltasi in queste settimane, temi sempre più legati agli aspetti urbanistici, meriterebbero, a mio avviso, un dibattito più ampio, possibile solo in Assemblea. A nome del Gruppo dell'Italia dei Valori avanzo pertanto questa richiesta, che rivolgo al Presidente e ai colleghi.

Per quanto riguarda il merito dell'ordine del giorno G/1193-1361-1437-B/1 e degli emendamenti da noi presentati, ricordo che il provvedimento in Senato era stato avviato procedendo su un doppio binario: da una parte si esaminava il provvedimento sull'impiantistica sportiva e, dall'altra, Commissione e Governo si impegnavano a procedere all'esame del provvedimento sulla promozione dello sport in generale e, in particolare,

di quello dilettantistico. L'Italia dei Valori, pertanto, aveva acconsentito alla sede deliberante sull'impiantistica sportiva, perché parallelamente vi era il disegno di legge sullo sport dilettantistico (A.S. n. 1813). Ora tutto questo non esiste più ed è uno dei motivi che ci ha spinto a rivedere la nostra posizione e a formalizzare un ordine del giorno finalizzato ad impegnare il Governo a porre attenzione al tema della pratica sportiva dilettantistica.

Quanto agli emendamenti – su alcuni dei quali pende ancora la spada di Damocle dell'inammissibilità – essi riguardano principalmente il tema della capienza degli impianti sportivi, l'esigenza di una programmazione almeno triennale sull'impiantistica sportiva (è evidente infatti l'impossibilità di realizzare impianti sportivi in mancanza di una programmazione territoriale seria rispetto alle discipline sportive) e, infine, il tema degli strumenti urbanistici necessari alla realizzazione delle strutture. Ci preoccupa, in particolare, il fatto che la strutturazione del provvedimento in esame, con il tema del silenzio-assenso, porti a realizzare, sotto le mentite spoglie di impianti sportivi, strutture con una valenza più commerciale che di impiantistica sportiva. Non intendiamo demonizzare gli aspetti commerciali; anzi, gli impianti sportivi spesso si reggono su di essi, ma credo debba esservi un giusto equilibrio e non si debba derogare ai controlli urbanistici che, per quanto ci riguarda, devono essere attenti e rigorosi.

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, in merito alla prima parte del suo intervento, le garantiamo il massimo impegno affinché i pareri delle Commissioni 8^a e 13^a vengano recepiti con la massima attenzione nel dibattito di questa Commissione, così da tenere debitamente in conto il contributo di tali Commissioni.

Per quanto riguarda la seconda parte del suo intervento, vale a dire il suo invito a ripensare all'attribuzione in sede deliberante del disegno di legge in esame, si tratta di una decisione disciplinata dal Regolamento alle cui indicazioni ci atterremo fedelmente.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, le chiedo di poter illustrare tutti gli emendamenti a mia firma e a firma dei colleghi Della Seta e Ranucci poiché alle ore 16 si riunisce la Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito per un'audizione da me voluta e alla quale quindi non posso mancare.

PRESIDENTE. Prego, senatore Ferrante, proceda pure all'illustrazione complessiva.

FERRANTE (PD). Gli emendamenti, come si vedrà nel dettaglio, non a caso incidono su alcuni degli aspetti del disegno di legge in esame che a nostro parere avrebbero meritato un intervento specifico delle Commissioni 13^a, di cui facciamo parte il senatore Della Seta ed io, e 8^a, di cui fa parte il collega Ranucci, perché hanno a vedere con i temi propri di quelle Commissioni. Tuttavia, avendo preso atto della scelta del Presi-

dente del Senato e apprezzando il suo impegno a tener conto dei pareri che arriveranno alla nostra Commissione, vorrei trattare almeno alcuni degli elementi più importanti che ci rendono ostica la lettura complessiva di questo provvedimento. A nostro avviso, infatti, esso non aggiunge molto alle procedure già vigenti, che hanno permesso in parecchie città italiane di arrivare alla costruzione di impianti sportivi (penso allo stadio della Juventus a Torino o a quello che sta realizzando l'Udinese) rispondenti alle esigenze delle società sportive; esso, inoltre, inserisce nuove procedure che noi consideriamo abbastanza pericolose, a partire da quella che vorremmo evitare con l'emendamento 1.3, rispetto al quale, Presidente, la ringrazio per la sua scelta di sospendere la declaratoria di inammissibilità. L'emendamento tocca infatti uno degli argomenti che a noi sembrano più pericolosi di questo provvedimento, cioè la volontà di semplificare e accelerare le procedure amministrative ad oggi presenti. Ciò corrisponde a un'idea che molto spesso si è diffusa, per cui sarebbero quelle stesse procedure a impedire la realizzazione di infrastrutture (in questo caso gli impianti sportivi oggetto del disegno di legge) e non la mancanza di volontà. Gli esempi che ho cercato di fare prima dimostrano che invece a legislazione invariata si può procedere a realizzare ottimi impianti sportivi che rispondano sia alle esigenze dei tifosi di vedere bene le partite (il che non è sempre ben assicurato nei nostri stadi), ma anche agli elementi di compatibilità e sostenibilità economico-finanziaria richiesti dalle società di calcio per poter fare investimenti così ingenti che non possono essere più sostenuti, come invece succedeva in passato, dal pubblico.

Gli emendamenti all'articolo 2 tendono invece a ripristinare le scelte compiute da questa Commissione in prima lettura e che alla Camera sono state modificate, allargando troppo il campo di applicazione del provvedimento. In quella sede si è infatti scelto di diminuire il numero dei posti a sedere all'aperto o al chiuso per la definizione di impianto; noi vorremmo, invece, che quantomeno si torni alla valutazione che fece il Senato. Prevedere, come fa la Camera, che bastino 4.000 posti a sedere al coperto e 7.500 all'aperto significa permettere di fare questi interventi che, come poi meglio diremo, consentono non tanto di costruire nuovi impianti sportivi, ma di utilizzare gli stessi come cavalli di Troia per realizzare intorno ad essi veri e propri quartieri, anche in città medio-piccole, con un impatto sull'urbanistica di quelle città ancora più significativo. Sempre all'articolo 2, gli emendamenti 2.8 e 2.9 mirano a delimitare l'ambito di espansione dei complessi multifunzionali escludendo l'edilizia residenziale. Noi desideriamo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in realtà con la formulazione attuale non si sta agevolando la realizzazione degli impianti sportivi, ma, attraverso quella strada, si sta modificando la destinazione d'uso di importanti porzioni delle nostre città, permettendo su di esse un insediamento residenziale, che noi tendiamo a delimitare, senza ricorrere alle procedure attualmente previste. Esse, infatti – insisto perché vorrei che fosse chiaro – ad oggi non impediscono la costruzione di impianti sportivi moderni ed efficienti, che facciano ricorso a centri commerciali intorno e che quindi abbiano un loro sostentamento economico; la le-

gislazione attuale consente di procedere in tale direzione senza bisogno delle agevolazioni previste dal disegno di legge in titolo. Anche l'emendamento su cui lei, signor Presidente, si è riservato una decisione finale, cioè il 2.12, va in quella direzione. Mi riferisco al tema del complesso multifunzionale, che forse avrebbe dovuto apparire nel titolo stesso del disegno di legge, perché sembra che si miri a trovare procedure semplificate più che per gli impianti sportivi per la realizzazione di complessi multifunzionali, di cui onestamente non sentiamo il bisogno.

Gli emendamenti all'articolo 3 mirano a implementare una modifica introdotta alla Camera che noi abbiamo accolto con piacere, cioè un ruolo di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 5 si interviene su un punto che noi riteniamo essenziale cambiare, cioè le procedure di affidamento. Se questo disegno di legge tenta di agevolare il *project financing*, le procedure previste a livello europeo devono essere pienamente seguite; conseguentemente, crediamo che l'affidamento diretto senza indire gare, come invece sarebbe previsto dalle procedure europee, vada radicalmente cambiato. In questo senso si inseriscono gli emendamenti 5.1 e 5.2 che intendono modificare queste possibilità introdotte alla Camera che ci sembrano davvero molto gravi.

Concludo con un altro punto, che tentiamo di correggere, relativo all'articolo 5 in riferimento alla durata del vincolo per il cambiamento della destinazione d'uso dell'impianto. Visto che la formulazione attuale sembra non del tutto chiara, perché non si comprende se sia di dieci o di trent'anni, noi proviamo a esplicitare che questo vincolo non debba essere inferiore ai trent'anni. Onestamente, approvare un disegno di legge che prevedesse un limite di soli dieci anni per cambiare la destinazione d'uso dopo aver concesso tutte queste agevolazioni mi parrebbe contraddittorio e da evitare. Con questo concludo la mia illustrazione.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, il limite dei trent'anni cui lei si riferisce è previsto dall'emendamento 5.8.

Colleghi, sono stati presentati anche gli emendamenti 3.13, 3.14, 3.8 e 3.9, di contenuto identico, i quali propongono, al comma 3, di sopprimere l'ultimo periodo. Quest'ultimo afferma che nel caso in cui l'intervento ricada, anche in parte, in area sottoposta a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all'assenso obbligatorio e vincolante dell'amministrazione preposta alla tutela, ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell'articolo 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Stiamo parlando dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo. Si tratta di un periodo che è stato aggiunto alla Camera dei deputati per cui non vi sono dubbi sull'ammissibilità della richiesta di soppressione.

Personalmente non sono competente a sufficienza per giudicare se tale proposta emendativa determini un *vulnus* alla disciplina sulla conferenza dei servizi. Non so se sia possibile, una volta svoltasi la conferenza dei servizi e raggiunta una sintesi al suo interno, consentire ad un compo-

nente della stessa (sia pure importante come il Ministero dei beni e delle attività culturali) di riservarsi il diritto di opporsi alle decisioni raggiunte in quella sede alla quale il soggetto stesso ha partecipato. Si tratta di un aspetto di diritto amministrativo su cui non mi sento di esprimere un giudizio.

In sostanza, non desidero aggiungere la mia firma a questi emendamenti non perché non li condivida, ma perché non sono in grado di valutare la validità amministrativa delle disposizioni in essi contenute. Invito comunque tutti a riflettere circa il possibile *vulnus* alla disciplina sulla conferenza dei servizi, alla luce del potere attribuito in ultima istanza all'amministrazione preposta alla tutela là dove l'impianto ricada in un'area sottoposta a vincoli.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

In attesa dei pareri della 5^a Commissione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

ALLEGATO

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1193-1361-1437-B****G/1193-1361-1437-B/1**

BUGNANO, PARDI, GIAMBRONE

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1193-1361-1437-B, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi,

premessò che:

l'anno sportivo 2011-2012 è stato uno dei più difficili per l'associazionismo dilettantistico;

numerose associazioni sportive, in tutte le discipline, non hanno effettuato l'affiliazione o l'iscrizione ai campionati o alle federazioni di competenza;

alcune associazioni sportive di consolidata tradizione rischiano di cessare ogni tipo di attività, oltre che per la mancanza di fondi ed agevolazioni, anche per l'assenza di volontari;

considerato che:

la situazione sopradescritta costituisce un problema sociale sia per migliaia di sportivi non professionisti italiani, che per le famiglie i cui bambini e ragazzi praticano discipline sportive, che si troveranno ad affrontare l'indisponibilità delle usuali strutture sportive e ricreative territoriali;

ritenuto che:

anche e soprattutto nelle more della discussione e della approvazione del disegno di legge in titolo, occorra prodigarsi al fine di tutelare ed implementare lo sport dilettantistico nel nostro Paese;

occorra favorire l'incremento della pratica sportiva dilettantistica su tutto il territorio nazionale, tramite l'implementazione ed il miglior impiego degli impianti sportivi esistenti;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile azione volta ad assicurare un piano operativo per l'organizzazione sportiva dilettantistica che garantisca il pieno «diritto allo sport» dei cittadini;

a sostenere le associazioni sportive che operano continuativamente sul territorio, investendo sulla formazione, l'educazione e la socialità dei nostri ragazzi.

Art. 1.

1.1

BUGNANO, PARDI, GIAMBRONE

Al comma 1, dopo le parole: «lo scopo di favorire e di incentivare», aggiungere le seguenti: «il corretto sviluppo delle pratiche sportive e ricreative tramite il potenziamento degli impianti sportivi già esistenti su tutto il territorio nazionale, mediante un Piano triennale di intervento straordinario».

1.2

BUGNANO, PARDI, GIAMBRONE

Al comma 1, dopo le parole: «lo scopo di favorire e di incentivare», aggiungere le seguenti: «mediante un Piano triennale di intervento straordinario».

1.3

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere le parole: «attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative».

Art. 2.**2.1**

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «7.500» con la seguente: «20.000» e la parola: «4.000» con la seguente: «10.000».

2.2

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «7.500» con la seguente: «15.000» e la parola: «4.000» con la seguente: «8.500».

2.3

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «7.500» con la seguente: «10.000» e la parola: «4.000» con la seguente: «7.500».

2.4

FERRANTE, MARCO FILIPPI, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto» con le seguenti: «purché di almeno 10.000 posti a sedere allo scoperto o di 7.500 posti a sedere al coperto».

2.5

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto» con le seguenti: «purché di almeno 10.000 posti a sedere».

2.6

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e relative pertinenze».

2.8

DELLA SETA, Marco FILIPPI, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «abbinati a una o più strutture, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, comprendente, oltre alla struttura sportiva, ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario e inscindibile, purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo».

2.7

PARDI, BUGNANO, GIAMBRONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «ai sensi dell'articolo 5» sino alla fine del periodo.

2.9

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «comprendente, oltre alla struttura sportiva, ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario e inscindibile,» *aggiungere le seguenti:* «esclusa l'edilizia residenziale e».

2.10

FERRANTE, DELLA SETA, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario e inscindibile, purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo» *con le seguenti:* «insediamenti edilizi destinati a funzioni commerciali e direzionali purché contigui all'impianto sportivo, e gli altri impianti collegati purché aventi una volumetria pari a non più di una volta e mezza quella dell'impianto sportivo;».

2.11

DELLA SETA, FERRANTE, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «controllata», *aggiungere le seguenti:* «fruitrice prevalente dello stadio».

2.12

FERRANTE, DELLA SETA, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o il complesso multifunzionale» *e le parole:* «o di trasformazione in complesso multifunzionale».

2.0.1

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:«Art. 2-*bis*.*(Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, nonché con il Ministro per il turismo, sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla pianificazione, sulla base delle istanze di cui al comma 5, dei progetti di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi multifunzionali, nonché di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti o per la trasformazione degli stadi stessi in complessi sportivi multifunzionali, e alla conseguente elaborazione del Piano triennale di intervento straordinario necessario per rendere gli stadi e complessi sportivi multifunzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22, comma 1, 23, comma 9, e 27, comma 7, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, anche avvalendosi della Fondazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. Il Piano triennale di intervento straordinario include il progetto relativo all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il Piano triennale di intervento straordinario è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato per la materia, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, nonché delle disposizioni concernenti il programma di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

3. Il Piano triennale di intervento straordinario prevede, nei limiti delle risorse disponibili, la concessione di contributi destinati all'abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti. A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo nel quale confluiscono il contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-

legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e gli eventuali ulteriori contributi provenienti anche dagli enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto per il credito sportivo stipulano una convenzione al fine di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

4. I soggetti proponenti che intendono accedere ai contributi concessi ai sensi del Piano triennale di intervento straordinario devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 2, comprensivo dei relativi oneri finanziari complessivi. Gli enti locali che, successivamente alla data del 30 ottobre 2008, abbiano già dato inizio alle attività di individuazione delle aree con la promozione dell'accordo di programma, devono presentare, entro il predetto termine di tre mesi, richiesta scritta contenente l'indicazione degli oneri finanziari complessivi.

5. Il Piano triennale di intervento straordinario deve tenere conto, altresì, delle istanze presentate dai soggetti proponenti relativamente a lavori di costruzione di nuovi stadi o di nuovi complessi sportivi multifunzionali, di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli stadi esistenti, nonché di quelle riguardanti la realizzazione di complessi sportivi multifunzionali già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli organi competenti e definite le procedure di predisposizione e di definizione del Piano triennale di intervento straordinario».

2.0.2

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva)

1. Al fine di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva definisce un programma pluriennale di interventi.

2. Il programma di cui al comma 1 provvede:

a) ad una ricognizione aggiornata e ripartita a livello territoriale degli impianti sportivi esistenti, delle relative modalità di gestione e del

loro effettivo utilizzo, anche al fine di predisporre un'analisi dei loro costi e benefici;

b) alla predisposizione di un sistema di rilevazione degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento al loro stato di manutenzione e alla loro conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;

c) all'attuazione di un processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi volto a individuarne l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nelle regioni;

d) all'adozione di un sistema informatico pubblico di accesso alle informazioni sui servizi sportivi disponibili su tutto il territorio nazionale, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva;

e) all'adozione di definizioni univoche e specifiche, valide su tutto il territorio nazionale, per identificare con certezza ogni differente tipo di impianto o struttura, già esistente o da costruire, adibito o da adibire alla pratica sportiva.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione, qualificazione, mantenimento in buona efficienza, accessibilità e fruibilità, anche per i diversamente abili, degli impianti sportivi e degli spazi destinati alle attività motorie o sportive;

b) potenziamento delle strutture sportive in aree esterne destinate all'esercizio della pratica sportiva e fisico-motoria in ambiente naturale;

c) promozione equilibrata degli interventi sul territorio nazionale al fine di garantire una diffusione omogenea sul piano quantitativo e qualitativo degli impianti, rafforzando e valorizzando le realtà maggiormente consolidate ed al contempo sostenendo le realtà più deboli.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, il programma di cui al comma 1 deve attenersi alle seguenti linee direttive:

a) recupero funzionale, consistente nell'azione diretta a migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti e spazi esistenti garantendo, nel contempo, idonei livelli di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità. Sono compresi in detta azione gli interventi relativi:

1) all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti e negli spazi esistenti e alla realizzazione delle opere che permettano la pratica sportiva ai diversamente abili;

2) all'adeguamento degli impianti e degli spazi esistenti alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;

b) realizzazione di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie in aree esterne in ambiente naturale favorendo:

1) la pratica fisico-motoria e la relativa aggregazione sociale, in aree e spazi destinati allo sviluppo di attività sportive all'aria aperta;

2) la realizzazione di servizi indispensabili alla corretta fruizione delle aree dal punto di vista ambientale e della sicurezza.

5. Al fine di consentire un utilizzo ottimale delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati dal programma di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva si attiene ai seguenti criteri di spesa:

a) la spesa minima ammissibile per ogni singolo intervento, ai fini della determinazione del contributo statale, è stabilita in euro 30.000, riducibili a euro 20.000 per gli interventi da realizzare nei comuni fino a 5.000 abitanti o classificati come comuni montani;

b) la spesa massima ammissibile per ogni singolo intervento, ai fini della determinazione del contributo statale, non può essere comunque superiore ad euro 200.000.

6. I soggetti beneficiari dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui al comma 1 sono gli enti locali e le associazioni sportive riconosciute dal CONI, ai quali sono assegnati per il tramite delle regioni territorialmente competenti.

7. Nel caso di interventi da realizzare in immobili di proprietà di enti pubblici non compresi tra quelli di cui al comma 6, la domanda di accesso ai contributi per la realizzazione degli interventi stessi è presentata all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva dall'ente pubblico proprietario dell'immobile, che provvede alla realizzazione dell'intervento stesso con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalti di opere pubbliche.

8. L'ammissione ai finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1 è comunque subordinata alla accertata rispondenza degli impianti sportivi alle reali esigenze del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi, ed alla sua gestibilità.

9. L'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva provvede ad assegnare alle regioni territorialmente competenti, presso le quali devono essere realizzati gli impianti sportivi inclusi nel programma di cui al comma 1, le risorse a tal fine destinate.

10. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Sottosegretario di Stato con delega allo sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui al comma 1».

Art. 3.**3.1**

DELLA SETA, FERRANTE, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Entro novanta giorni» con le seguenti: «Entro centottanta giorni».

3.2

PARDI, BUGNANO, GIAMBRONE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

3.3

DELLA SETA, FERRANTE, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «La giunta comunale competente entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo, assolto l'onere di pubblicità-notizia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto della normativa regionale in materia,» con le seguenti: «La giunta comunale competente, entro centoventi giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo, deve rendere immediatamente pubblici tutti gli atti anche utilizzando le tecnologie telematiche e comunque non oltre i successivi trenta giorni, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia,».

3.4

PARDI, BUGNANO, GIAMBRONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»; conseguentemente sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «un anno».

3.5

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I pareri e gli altri atti rilasciati dagli organi competenti in materia di tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici, ambientali e storico-artistici sono obbligatori e vincolanti ai fini del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi».

3.6

PARDI, BUGNANO, GIAMBRONE

Al comma 3, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.

3.7

FERRANTE, DELLA SETA, Marco FILIPPI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti variazioni dello strumento urbanistico e non vi sia espresso diniego della regione in ordine alla variante, il verbale conclusivo della conferenza è trasmesso al sindaco, che lo sottopone al consiglio comunale per l'approvazione vincolante e obbligatoria».

3.13

CICOLANI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.14

VICARI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.8

GALITO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.9

GRAMAZIO, VALENTINO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.10DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI,
MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso in cui l'intervento ricada, anche in parte, in area sottoposta a vincolo, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o anche in parte in area naturale protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, l'efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all'assenso obbligatorio e vincolante dell'amministrazione preposta alla tutela».

3.11FERRANTE, Marco FILIPPI, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN
PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Sopprimere il comma 4.

3.12 (testo 2)

BUGNANO, PARDI, GIAMBRONE

Al comma 4, sostituire le parole: «la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie sulla stessa» con le seguenti: «il diritto di superficie sull'area».

Art. 4.**4.1**

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «nel pieno rispetto della normativa vigente» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione alla normativa antisismica vigente».

4.2

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nel limite», aggiungere la seguente: «minimo».

4.3

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire una distanza massima di 500 metri dell'impianto sportivo dalle reti del trasporto pubblico;».

Art. 5.**5.1**

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di affidamento dei lavori» fino a: «affidamento diretto» con le seguenti: «di affidamento, concessioni e appalti».

5.2

FERRANTE, DELLA SETA, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5.3

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5.4

DELLA SETA, MARCO FILIPPI, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'acquirente, oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a dieci anni,» con le seguenti: «L'acquirente, oltre a sostenere obbligatoriamente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a venticinque anni,».

5.5

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e per un periodo non inferiore a dieci anni» con le seguenti: «e per un periodo non inferiore a trenta anni».

5.6

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5.7

FERRANTE, DELLA SETA, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5.8

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il soggetto titolare del diritto di superficie sugli impianti sportivi è tenuto a garantire il vincolo di destinazione ad attività sportiva per un periodo non inferiore a trenta anni».

5.9

FERRANTE, MARCO FILIPPI, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Sopprimere il comma 5.

5.10

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Sopprimere il comma 6.

5.11

FERRANTE, DELLA SETA, MARCO FILIPPI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, il progetto è obbligatoriamente respinto».

5.0.1

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, PERDUCA, PORETTI, RANUCCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Osservatorio nazionale per la realizzazione e ristrutturazione degli impianti sportivi)

1. In attuazione della presente legge è istituito «l'Osservatorio nazionale per la realizzazione e ristrutturazione degli impianti sportivi», di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è un organismo tecnico indipendente presieduto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I membri permanenti dell'Osservatorio, oltre al Presidente, sono un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante delle associazioni ambientali rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

4. I membri provvisori dell'Osservatorio in ragione della localizzazione dell'impianto di cui alla presente legge, designati dai loro rispettivi enti, sono: un rappresentante della soprintendenza regionale, un rappresentante della regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune. Gli emolumenti dei componenti l'Osservatorio e la provvista finanziaria per il funzionamento dello stesso sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Presidente dell'Osservatorio è nominato per un periodo di sette anni ed è scelto tra i membri del Consiglio di Stato tra persone di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Osservatorio; egli è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. A pena di decadenza, per la durata dell'incarico, egli non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del medesimo Osservatorio. In caso di dimissioni o impedimento si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina.

6. L'Osservatorio avvia obbligatoriamente, prima della progettazione definitiva, il procedimento di dibattito pubblico per tutti gli interventi di cui alla presente legge.

7. La procedura del dibattito pubblico ha inizio con il committente, o in mancanza di questi, la persona responsabile del progetto di cui alla presente legge, che presenta, obbligatoriamente prima della progettazione definitiva, al Presidente dell'Osservatorio la documentazione in vista del dibattito, che deve tenersi entro e non oltre il termine di sei mesi dalla notifica al committente o alla persona responsabile del progetto e all'autore della richiesta di consultazione. La documentazione può essere completata, a richiesta del Presidente dell'Osservatorio, da ulteriori documenti necessari al dibattito. La documentazione completa è consegnata ai partecipanti al dibattito pubblico e resa pubblica anche utilizzando le tecnologie telematiche.

8. Il Presidente dell'Osservatorio, ricevuta la documentazione completa, stabilisce, entro il termine di due mesi, le modalità di svolgimento, di partecipazione e la data di inizio e termine del dibattito pubblico.

9. Al termine del dibattito il Presidente dell'Osservatorio, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse proposte emerse nel dibattito, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla consultazione.

10. La decisione dell'Osservatorio è vincolante e obbligatoria. Successivamente entro quindici giorni deve essere comunicato al committente, o in mancanza di questi, alla persona responsabile del progetto e a tutti gli enti interessati il rigetto del progetto. In caso di parere positivo, entro quindici giorni deve essere comunicato al committente, o in mancanza di questi, alla persona responsabile del progetto e a tutti gli enti interessati che possono essere avviate le procedure autorizzatorie di cui alla presente legge.

11. Tutti gli atti di cui al presente articolo sono resi pubblici anche utilizzando le tecnologie telematiche».

